



## **Disturbi comportamentali e dell'alimentazione.**

- ❖ **L'incidenza del web**
- ❖ **Illeciti e forme di tutela.**

Il web può  
influenzare la  
comparsa dei DCA  
e  
l'alterazione della  
propria immagine  
corporea?



# Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web

In Italia circa 41 milioni di utenti attivi su Internet  
oltre 6,5 ore al giorno connessi a internet  
2,5 ore al giorno sui social.

Negli ultimi mesi aumento del 30%  
dei disturbi alimentari

Aumento del 15% dell'incidenza tra i 10 e i 25 anni

L'avvento dei social media

**profilo come una vetrina da esibire**

tutto è costruito sulle immagini

sulla ricerca della perfezione socialmente accettata.

Smodata attenzione a ciò che viene pubblicato influenza

ciò che ognuno sceglie di far vedere al mondo esterno !



# Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web

Nei Social Network,  
gran parte della comunicazione  
si basa sull'**APPARIRE**  
priorità alle modalità di presentazione  
del proprio aspetto esteriore  
principale mezzo con cui ci relaziona al mondo.

# Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web

La pandemia ha creato  
condizioni di fragilità ed instabilità psichica per tutti.

L'adolescente,  
immerso nella didattica a distanza (DAD)  
iper-utilizzando i Social Network  
(valvola di sfogo – limitata possibilità relazionale)  
ha sperimentato progressivamente  
sentimenti di frustrazione, attenzione eccessiva  
insoddisfazione verso il proprio corpo  
ritrovandosi davanti ad  
una realtà distorta caratterizzata da  
esibizione, finzione e idealizzazione.

# Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web

## Multifattorialità dell'eziopatogenesi dei DCA

Disturbi determinati dalla stretta connessione tra:

- ❖ aspetti biologici, psicologici, relazionali e culturali



I DCA necessitano  
di un trattamento integrato multidisciplinare che  
coinvolge professionisti di diversa estrazione  
per evitare un'evoluzione verso  
la cronicità, l'invalidità e persino la morte.

# **Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web**

**Prevenzione**

**Una diagnosi precoce  
intervento appropriato  
servono a limitare**

**gli effetti dell'uso disfunzionale del web**

hanno un ruolo cruciale sul decorso e sugli esiti di questi disturbi,  
potenzialmente pericolosi per la vita degli individui.

**Tardivo riconoscimento del problema  
presenta un alto potenziale di rischio.**

❖ **Focus sui principali Social Network e sui siti pro ANA e pro- MIA**

# Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web

## L'immagine corporea



condizionata dal  
confronto con gli altri  
dal loro giudizio

dai modelli estetici dominanti  
soprattutto diffusi dai social (ad es. Tik Tok e Instagram)  
che delineano  
standard di bellezza e di accettazione sociale  
estremamente limitanti e fittizi.



# **Disturbi comportamentali e dell'alimentazione. L'incidenza del web**

Il non raggiungimento dei canoni  
esibiti dalla maggioranza  
può causare

**un ulteriore abbassamento dell'autostima,**

sentimenti di sconforto, di disagio,  
svalutazione della propria persona.

**L'alimentazione assume caratteristiche  
disfunzionali, disordinate, ossessive e ritualistiche**

le preoccupazioni per l'aspetto fisico diventano insostenibili e  
pervasive, tanto da minare la psiche e la socialità della persona che  
ne soffre

# Disturbi comportamentali e dell'alimentazione.

## L'incidenza del web

Proliferazione dei

siti pro ANA o "pro-MIA"

siti web che promuovono rispettivamente

l'ANORESSIA e la BULIMIA

Attraverso il web si cercano diete di tendenza ma anche innovativi rimedi per modellare il proprio corpo.

Complicato distinguere:

le pagine web valide che offrono un supporto per "uscire dal disturbo" da quelle che :

-promuovono addirittura la "magrezza ad ogni costo"

-(fornendo ad es. consigli su come controllare la fame e il peso)

Quale impatto questi siti possono avere su:

- chi ha già instaurato un disturbo alimentare e
- adolescenti o giovani sani?

# Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

Molti adolescenti con una diagnosi di disturbo alimentare frequentano siti pro ANA

## In passato

gli utenti “celavano” sé stessi dietro a pseudonimi o a fotografie di modelle ed i loro familiari non lo sapevano.

## Adesso

attraverso i social network, in particolare Facebook gli utenti parlavano di sé stessi “mettendoci la faccia” non più nascondendosi dietro pseudonimi.

Il Dr. Steven Crawford,

psicologo, direttore associato del Center for Eating Disorders a Baltimore, ipotizza che questo outing - “portare alla luce”

ciò che prima veniva consumato e agito nell’ombra,

può essere assimilato :

- ad un’apertura verso il gruppo dei pari
- ad una ricerca di un confronto per migliorare le tecniche anoressizzanti
- ad una ribellione adolescenziale

## Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

Rose, 17 anni, attiva frequentatrice per due anni di un gruppo pro ANA su Facebook:

*“Questi siti mi hanno permesso di trovare un luogo dove poter parlare del mio disturbo senza che ci fosse qualcuno che tentasse a tutti i costi di “mettermi a posto”, o di dirmi che quello che stavo facendo era orribile e disgustoso. Per me, buona parte del problema era il cercare di ricevere attenzioni. Mi sentivo così sola e volevo solo che qualcuno mi notasse, e ho trovato quel modo: anche se da altre persone sofferenti, sono stata però presa in considerazione”.*

# Proliferaazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

## Motivazioni per frequentare siti pro ANA:

1) ricercare informazioni su come perdere peso o, se già hanno sviluppato un disturbo alimentare, per mantenerlo e “migliorarlo”.

2) senso di comunità che si sviluppa tra i frequentatori del sito che rappresenta uno spazio “protetto” nel quale gli utenti possono esprimere liberamente le proprie idee e discutere le proprie preoccupazioni senza timore di giudizio.

Sono spesso carenti di relazioni interpersonali nella vita quotidiana.

La maggior parte delle occasioni sociali prevede il consumo di cibo o bevande.

3) sviluppare un senso di identità.

L’insoddisfazione per le caratteristiche del proprio corpo è un tema molto diffuso in una società sempre più caratterizzata da canoni di bellezza a volte impossibili da raggiungere.



## Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

### ADOLESCENTI

vivono una fase evolutiva di

vulnerabilità, di incertezza

definizione della propria personalità,

confronto costante e di identificazione con il gruppo dei pari.

Attraverso il social media

affrontano spesso

una realtà distorta caratterizzata da esibizione

sperimenta sentimenti di frustrazione ed

insoddisfazione verso il proprio corpo.

# Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

## ADOLESCENTI

**La percezione del proprio corpo è strettamente legata  
all'autostima.**

In condizioni di poca autostima  
l'adolescente tende ad interiorizzare la prospettiva dell'altro

Quando una persona ha poca autostima  
tende a valutarsi con gli occhi degli altri  
non solo in ambiti prettamente estetici  
ma anche rispetto alle prestazioni scolastiche, lavorative e culturali.

# Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

## **I Social media**

potenti trasmettitori di messaggi che,  
se interpretati scorrettamente,  
possono sostenere gli ideali di bellezza ed

incoraggiare l'insoddisfazione per l'imperfezione del proprio corpo

## **Adolescenti**

possono cedere ad un uso eccessivo e distorto

non riuscendo a discernere  
un mondo fittizio e stereotipato  
dal mondo reale

costruendo la propria identità su sentimenti angosciosi  
per la propria immagine

fino ad influenzare concretamente le loro pratiche alimentari.



## Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

Una ricerca condotta da Becker, Gilman e Burwell del 2005

**sulle abitanti delle isole Fiji,**

ha dimostrato come

l’arrivo dei mass media e della “nuova” società

abbia determinato

un’incidenza maggiore dei disturbi del comportamento alimentare

in una popolazione che precedentemente  
non aveva manifestato alcun caso.

**Le ragazze esposte a programmi televisivi occidentali**

dopo solo un anno

hanno esplicitato il desiderio di  
modificare e rimodellare il proprio corpo.

# Proliferaazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

Nelle fasi iniziali di sottopeso viene rafforzato da vari fattori sociali  
**il senso di trionfo, di padronanza di sé e di autocontrollo,**  
**tutte caratteristiche che la società giudica come premianti**  
**legate all’immaginario collettivo della**  
**donna ideale:**  
**BELLA, GIOVANE, MAGRA , FORTE**

Un’adolescente insicura  
si convince del fatto che  
la perdita di peso e una forma di corpo più snella  
**possano far aumentare il suo valore**  
Il messaggio martellante dei media è che  
**la magrezza sia**  
**segno di bellezza, successo, autocontrollo e riconoscimento.**

I siti pro ANA vadano ad intersecare  
**il senso di controllo, onnipotenza e desiderio di ottenere risultati**  
tipico della patologia anoressica

# Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA”

## **Prospettiva “femminocentrica”**

La maggior parte degli studi è stata condotta  
su campioni femminili

Tali disturbi sono di esclusiva pertinenza delle donne ?

-  
Solo in anni più recenti l’attenzione dei ricercatori  
si è focalizzata anche sulla popolazione maschile

Gli uomini affetti da una patologia alimentare  
arrivano di frequente ai Servizi  
con un’alta percentuale di alterazioni fisiche  
causate da un avanzato stato di malnutrizione  
risultato

sia di un ritardo nella ricerca di assistenza medica da parte dei pazienti,  
sia di uno scarso o non tempestivo riconoscimento della patologia da  
parte dei curanti.

# Proliferazione dei siti pro ANA o “pro-MIA” FATTORI

- le challenge sul peso corporeo
- il body shaming (derisione del corpo)
- l'esposizione continua a immagini prevalentemente nudo e toniche
- il confronto sociale (spesso vessatorio)

## GENERANO

sensazioni di ansia e vergogna  
per il proprio corpo e per il proprio aspetto  
con probabili e conseguenti condotte alimentari  
che favoriscono la frequentazione  
dei gruppi pro-anoressia/bulimia



# **BODY SHAMING**

è un comportamento di derisione e offesa nei confronti dell'aspetto fisico di un'altra persona volto a metterne in evidenza i difetti.

In senso letterale, body shaming significa **“far vergognare qualcuno del proprio corpo”**.

Può essere praticato con:

- veri e propri insulti, ingiurie
- allusioni e doppi sensi
- giochi di parole

## **Vittima di body shaming:**

una qualsiasi persona che abbia delle caratteristiche fisiche le quali, sono considerate “sbagliate” rispetto ai predominanti canoni estetici .

Il body shaming colpisce indipendentemente dal sesso e dall'età la sua gravità è stata accentuata dai social network che riescono a raggiungere in modo molto più veloce gli altri, influenzandone in modo negativo la vita privata.

# BODY SHAMING



Riuscire a far vergognare qualcuno del proprio corpo con un atteggiamento derisorio, non è di per sé un reato

## il body shaming diventa reato

quando integra gli elementi tipici di altri reati. Ne sono un esempio:

❑ la diffamazione (art. 595 c.p.): nel momento in cui si offende l'aspetto fisico di un'altra persona pubblicamente. Il body shaming fatto su internet può diventare diffamazione aggravata, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, oppure con la multa non inferiore a 516 euro.

❑ lo stalking (art. 612 bis c.p.) le frasi denigratorie diventano costanti nel tempo. La vittima maturerà, in tale ipotesi, uno stato d'animo di agitazione o sarà costretta a modificare le proprie abitudini di vita per evitare la persona che la sta insultando, facendola vergognare del proprio corpo.

❑ reato di istigazione o di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) *“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio”.*

# Istigazione al suicidio ?

## Internet Service Providers

gestori delle piattaforme social  
possono essere ritenuti responsabili  
-pur senza esserne gli autori -  
dei contenuti a carattere illecito  
che gli utenti producono- condividono diffondono?

Planking challenge spinge i ragazzi a sdraiarsi in luoghi pericolosi ad es. incrocio stradale o cornicione palazzo

Skullbreaker induce a far cadere una persona all'indietro al fine di provocargli un trauma cranico

Balconing challenge induce a scavalcare i balconi

Black out challenge induce a perdere il respiro stringendo la gola con una cintura

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE (7/8/2018)

**non è dato rinvenire alcuna responsabilità per il provider** ove questi mantenga una posizione neutrale rispetto al comportamento degli utenti stante **l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza preventiva.**

Stesso orientamento della Corte di Cassazione (Sent. Sez. V n. 12546/2019)

# Istigazione al suicidio ?

Neutralità?

Giurisprudenza nazionale ed europea

(ex plurimis Corte di Giustizia UE 7/8/2018 causa C. 521/17

Coöperatieve Vereniging SNB –REACT U.A. vs. Deepak Mehta)

concordano

nel ritenere

l'insussistenza di un qualsivoglia titolo di responsabilità

in capo ad un provider

che si limita ad un ruolo passivo

di mera trasmissione tecnica di dati



# Istigazione al suicidio ?



## Giurisprudenza

Non è configurabile il reato di istigazione al suicidio nel caso della pubblicazione in internet di video finalizzati a mettere in guardia sulla pericolosità di talune video-sfide (cd. challenge), in quanto tali filmati non sono in grado di far sorgere, rafforzare o agevolare il proposito suicidiario nella indistinta platea degli utenti della rete. (Sentenza del Tribunale Milano Decr., 21/03/2021).

**Blue whale**: non è configurabile il tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi, pur se contenenti l'invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli. Al ricorrente – indagato per i reati di istigazione al suicidio e adescamento di minori – veniva contestato di aver inviato dei messaggi idonei a determinare al suicidio il destinatario (un soggetto minorenni), il quale non aveva poi tentato il suicidio, ma si era procurato delle lesioni non gravi.

Cassazione Penale, Sez. V, 22 dicembre 2017 (ud. 23 novembre 2017), n. 57503  
Presidente Palla, Relatore Pistorelli

# Istigazione al suicidio ?

Gli internet Service Providers  
**non hanno un obbligo generale**  
di ricerca attiva di fatti o circostanze  
che indichino la presenza di attività illecite  
trasmettono o memorizzano

Gli internet Service Providers  
**DEVONO**  
**operare con urgenza ex post**  
in caso di violazioni  
oggetto di atti delle competenti autorità giudiziarie  
diversamente  
sarebbero ritenuti responsabili  
“per concorso omissivo nel reato commissivo dell’utente,  
se detto contenuto sia penalmente illecito”

Applicazione estensiva anche in assenza di un previo ordine dell’autorità  
nei casi in cui sia provata la conoscenza degli illeciti  
(dolo eventuale- Sent. Sez. V 25221/2020)

# Istigazione al suicidio ?

Gli Internet Service Providers  
se consapevoli del contenuto illecito  
pubblicato sulla piattaforma  
NON prendano posizione idonea  
per evitare che si verifichi un evento dannoso  
(lesione o decesso di utenti)  
assumono un comportamento  
sussumibile all'interno del dolo eventuale  
(l'agente si rappresenta la significativa possibilità  
di verifica dell'evento)  
(Cass. Sez. I, n.18220 del 11/03/2015, rv 263856)

# Istigazione al suicidio ?

## Accertamento del nesso psichico

L'indagine giudiziaria deve ricostruire  
il processo decisionale  
su diversi indicatori:

- Personalità pregressa ed esperienza
- comportamenti successivo al fatto
- Probabilità del verificarsi dell'evento
- Conseguenze negative anche per l'autore
- contesto lecito ed illecito in cui si è verificata l'azione
- Possibilità di ritenere alla stregua delle acquisizioni probatorie che l'agente **non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita** neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento
- Comportamento successivo al fatto

E' ipotizzabile il concorso in capo all'ISP che ripetutamente

**non adotti misure idonee a fermare simili contenuti pericolosi**

(Cass. Sez. Unite 38342 del 24/4/2014- Cass. Sez. V n. 23992 del 23/2/2015 Sentenza Sez. V n. 25221/2020)

# **Istigazione al suicidio ? Neutralità?**

**Social network che effettua  
attività di profilazione ai fini di lucro (user data profiling)**

è attivamente impegnato  
nella cessione di dati personali degli utenti  
agli inserzionisti pubblicitari che li utilizzeranno  
per creare pubblicità mirate per i singoli utenti .

**In tal caso NON svolgono un'attività di hosting neutrale**

ma

intervengono direttamente  
nell'organizzazione e nella gestione dei contenuti

**In questa caso si esula dall'esonero della responsabilità**  
riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza costante  
europea e nazionale

# Esigenza di regolamentare gli illeciti online delineare la responsabilità delle piattaforme online

attraverso i Social network  
possono essere commessi determinati delitti

La Cassazione afferma che  
lo sviluppo giurisprudenziale  
avanzato sul tema

**non è stato accompagnato**  
**da modifiche del testo normativo**  
**ormai inadeguato**

rispetto ai cambiamenti tecnologici di internet  
(Cass. Sent. Sez.V, n. 12546/2019)

# L'urgenza di una regolamentazione

Comunicazione n. 555

Commissione Europea del 2017

Lotta ai contenuti illeciti online.

## **Maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online**

Necessità di predisporre

### **Misure proattive efficaci**

per individuare e rimuovere i contenuti illegali on line.

Providers

### **NON devono circoscrivere**

## **l'attività di sorveglianza alle sole segnalazioni ricevute .**

L'adozione delle sole Misure proattive

NON

comporta automaticamente

la perdita del beneficio della deroga

in materia di responsabilità

di cui all'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico

# L'urgenza di una regolamentazione

Per esonero della responsabilità  
serve la neutralità  
che però non caratterizza i social network

Piattaforme social  
spesso nel mirino  
dell'Autorità Garante della Privacy italiano

In data 24/01/2020 richiesta una **Task force europea**  
per un'azione coordinata contro rischi per i dati degli utenti  
(soprattutto dei minori -lettera morta)

In data 22/01/21 (dopo tragico evento della bambina di Palermo per black out challenge) l'Autorità Garante della privacy italiano  
**ha disposto il blocco del social**  
unicamente per gli utenti la cui età non sia stata ancora accertata

L'utente può mentire sull'età dichiarata  
pertanto ancora una volta appare  
un provvedimento non idoneo ad arginare il fenomeno.



# Tutele

Nel momento in cui il body shaming integra uno dei reati sopra citati, è necessario sporgere querela

L'autore del body shaming:

- sarà rinviato a giudizio;
- potrà dover risarcire in sede di processo civile gli eventuali danni procurati alla vittima.

Nei casi in cui, invece, il body shaming non integra lo stalking o la diffamazione, è comunque possibile riuscire a tutelarsi, sebbene in modo differente.

In questa evenienza, si potranno sfruttare gli strumenti legali contro il cyberbullismo (legge n. 71 del 29 maggio 2017).

# Cyberbullismo

o bullismo online

ossia *“l’evoluzione nel mondo cibernetico del bullismo tradizionale”*  
(Baldry e Sorrentino, 2013).



*“Insieme di condotte aggressive che tramite sms o mms, attraverso la posta elettronica e l’utilizzo del web, diffonde contenuti denigratori, messaggi e immagini offensivi o lesivi di una persona o di un gruppo di persone.”* (Genta, Brighi e Guarini, 2013, pp. 23).

*Prepotenze eseguite in modo pervasivo e persistente aventi la finalità di invadere la vita e la privacy delle cybervittime attraverso l’uso di Internet e dei social network* (Genta et al. 2013).

Talvolta accade che il bullo non si limiti a tormentare la vittima mediante prepotenze fisiche, verbali o sociali ma decida di irrompere nella vita di quest’ultima tramite social network, chat, e-mail e sms dal contenuto aggressivo, minatorio ed offensivo.

# Cyberbullismo

o bullismo online

ossia *“l’evoluzione nel mondo cibernetico del bullismo tradizionale”*  
(Baldry e Sorrentino, 2013)



**Conseguenze devastanti:**

in seguito alle prevaricazioni subite  
la vittima di bullismo online  
manifesti alti livelli di ansia, insicurezza  
stress, sintomi depressivi e solitudine  
può ricorrere all’uso di alcol e di sostanze stupefacenti.  
In alcuni casi capita addirittura che la vittima  
scelga di togliersi la vita per porre definitivamente fine  
ai continui ed intollerabili insulti  
che costantemente riceve  
(Perren, 2010 - Genta et al., 2013- Kowalski et al., 2014 -  
Hemphill e Heerde, 2014; Alavi et al., 2015).

# Cyberbullismo

La legge 29 maggio 2017, n. 71

Le prepotenze possono manifestarsi in molteplici forme

Modalità di condotta notevolmente differenti

all'interno di un'unica fattispecie penale

- a) per **flaming** si intende uno scontro verbale di breve durata che avviene in un contesto informatico e si caratterizza per l'invio di messaggi elettronici offensivi, volgari e denigratori;
- b) la **denigration** consiste nella diffusione telematica di notizie, fotografie o videoclip concernenti situazioni imbarazzanti per la vittima, finalizzati a renderla oggetto di scherno;
- c) si ha **impersonation** qualora il bullo acceda ai profili di identità *online* della vittima al fine di creare danno o disagio;
- d) con **outing and tricker, sexting** si intende invece la ricezione di immagini intime della vittima adescata, invitata a confidarsi e imbrogliata (ad es. fotografie a contenuto sessualmente esplicito) e la conseguente pubblicazione in assenza del preventivo assenso della vittima;
- e) l'**harassment** è l'invio di numerosi messaggi telematici dal contenuto offensivo e volgare caratterizzato da uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima. A tale situazione si riconduce anche il **cyberstalking**<sup>15</sup>. A proposito di ciò, la cultura anglosassone distingue tra **cyberbullying** (caratterizzato dalla minore età dei soggetti coinvolti) e **cyberharassment** (con riferimento alla molestia telematica che avviene tra adulti o tra un adulto ed un minorene)<sup>16</sup>.
- f) **exclusion**, consistente nell'estromissione o nell'esclusione intenzionale di un coetaneo da un determinato gruppo *online*, da *chat*, da *game* interattivi o comunque da ambienti protetti da *password*. Questa modalità costituisce la replica dell'isolamento che può manifestarsi anche in un contesto scolastico o sociale.
- g) **Happy slapping**, una tipologia di cyberbullismo che risulta sostanzialmente legata al bullismo tradizionale in quanto prevede la registrazione tramite videofonini di aggressioni fisiche. In questo caso il bullo trova divertimento ad aggredire una vittima sconosciuta mediante schiaffi e altre forme di violenza fisiche e psichiche riprendendo il tutto grazie ad una videocamera. Lo scopo è, anche in questo caso, quello di umiliare, deridere e rendere ridicola la vittima agli occhi degli altri utenti.

# Cyberbullismo

## Forme di bullismo on line

- Che qualcuno abbia manipolato materiale personale e privato per poi riutilizzarlo
- Di essere ignorato deliberatamente in gruppi online (chat, forum, gruppi su Facebook ....)
- Che qualcuno si sia impadronito di informazioni o materiale personale (es. immagini, foto...) per poi riutilizzarle
- Di aver ricevuto voci non vere sul tuo conto in internet
- Che qualcuno si sia appropriato e abbia utilizzato sotto falsa identità la tua password e il tuo account (e-mail, Facebook...)
- Di essere escluso o lasciato fuori da gruppi on-line** (chat, forum, gruppi su Facebook ....)
- Che qualcuno si sia appropriato ed abbia utilizzato sotto falsa identità la rubrica del tuo cellulare
- Che qualcuno ti abbia bloccato in chat o su Facebook per escluderti dal gruppo**

# Cyberbullismo

La legge 29 maggio 2017, n. 71  
non ha introdotto alcuna specifica sanzione penale,  
né modifica ad esistenti norme incriminatrici,  
essendo stati preferiti gli aspetti concernenti la prevenzione e la responsabilizzazione

*“Qualunque forma di:*

- pressione,*
- aggressione,*
- molestia,*
- ricatto,*
- ingiuria,*
- denigrazione,*
- Diffamazione*
- , furto d'identità,*
- alterazione,*
- acquisizione illecita,*
- manipolazione,*
- trattamento illecito di dati personali*

**in danno di minorenni,**  
**realizzata per via telematica,**

nonché la diffusione di contenuti on-line  
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore  
il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di  
isolare un minore o un gruppo di minori  
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

# Cyberbullismo

Novità di rilievo della l. 29 maggio 2017, n. 71

La novità che contraddistingue il cyberbullismo dalle ipotesi criminose preesistenti (ad es. *stalking*, diffamazione *on-line*, molestie, *etc.*).



raggruppamento di condotte  
“una sorta di sovra-ipotesi delittuosa”  
caratterizzata dall’elemento intenzionale del **dolo specifico**.

**Art. 2**, che consente ai genitori ed al minore ultra-quattordicenne di rivolgersi direttamente al gestore del sito, inviando un’istanza **per ottenere l’oscuramento**, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore pubblicati in rete.

In caso di inerzia del soggetto interpellato, è possibile **chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali**.

**Art. 7** che riguarda la procedura di ammonimento. In particolare, il Legislatore ha scelto di affidare all’autorità di pubblica sicurezza (il questore) il potere-dovere di intervenire, su richiesta della vittima, in modo celere ed efficace, ancor prima della presentazione di una denuncia/querela

# Cyberbullismo

## Risultati

Uno dei risultati maggiormente significativi  
ottenuti con l'approvazione della Legge  
è quello di consentire  
alla vittima di cyberbullismo che abbia compiuto 14 anni,  
ai suoi genitori o a chi esercita la responsabilità su di essa,  
di inviare un'istanza

**per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale  
del minore diffuso sul web,  
direttamente al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o  
del social media**

Qualora, nelle 48 ore successive alla richiesta di rimozione, oscuramento  
o blocco, questa venga ignorata, è possibile rivolgersi al Garante della  
Privacy che provvede ad intervenire direttamente  
entro le successive 48 ore (art. 2, comma 2).



# Cyberbullismo

## Profili Penali

Le ipotesi di cyberbullismo sono già previste e punite nell'ordinamento

### Art. 595 c.p. Diffamazione di minori col mezzo telematico

Il terzo comma, in particolare, prevede l'aumento della pena nel caso in cui l'offesa all'onore ed alla reputazione (diffusione sul *web* di notizie, informazioni e/o immagini diffamatorie) sia commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che tale circostanza aggravante è integrata nel caso la diffamazione sia realizzata attraverso la rete *internet*.

Art. 612 c.p. Comportamento tipico del bullo è quello di prospettare alla vittima un male futuro che potrebbe riguardare anche una persona vicina al soggetto minacciato (ad es. il fidanzatino/a, i genitori, i parenti, gli amici, etc.), turbando la tranquillità individuale.

Art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) La condotta assillante o petulante, compiuta nei confronti di un minorenne mediante mezzi telematici.

# Cyberbullismo

Il Legislatore ricomprende nella definizione di cyberbullismo

**Trattamento illecito dei dati personali** si realizza se :

le dichiarazioni diffamatorie o aventi lo scopo di arrecare molestia sono accompagnate dall'indicazione di dati o informazioni anche rispondenti al vero (art. 167, d.lgs. 196/2003, ipotesi riportata all'interno dell'art. 1, l. 71/2017).

**Impersonation:**

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:** nel caso di ingresso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da strumenti di sicurezza come le *password* si configura il delitto di cui all'art. 615-ter ;

**Sostituzione di persona** qualora vi sia un utilizzo indebito dell'identità digitale può ricorrersi all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 494 c.p..

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici art. 635-bis c.p.:** "alterazioni" o "manipolazioni" riportate nell'art. 1 della l. 71/2017. In questa ipotesi viene punito "chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". La giurisprudenza ha anche precisato che ai fini della sussistenza del delitto *de quo* non è necessario che la cancellazione o l'alterazione siano irreversibili.

**Delitti di cui agli artt. 600-ter c.p. (Pornografia minorile) e 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico):** produzione e utilizzo di immagini/video ritraenti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti.

# Cyberbullismo

Il Legislatore ricomprende nella definizione di cyberbullismo

**Violenza privata, art. 610 c.p.:** le specifiche minacce realizzate per via telematica per costringere qualcuno a “fare, tollerare o omettere qualcosa”, un ricatto.

**Violenza o minaccia per costringere a commettere un fatto costituente reato”** (art. 611 c.p.)

**Estorsione,** art. 629 c.p.) le specifiche minacce realizzate per ottenere un ingiusto profitto

**Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone** (art. 393 c.p.).

**Istigazione o aiuto al suicidio:** a seguito di gravi condotte di bullismo telematico, di determinazione o rafforzamento del proposito suicida (art. 580 c.p.), con aumento di pena se la vittima è minorenni, e l’equiparazione *quod poenam* all’omicidio quando la vittima è infraquattordicenne;

**Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto** (art. 586 c.p.).

Problemi probatori della dimostrazione del nesso di causalità e della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento suicidiario.

# Cyberbullismo

Il Legislatore ricomprende nella definizione di cyberbullismo

## Cyberstalking

consistente nell'adoperare ripetutamente il mezzo tecnologico/informatico al fine di molestare, perseguitare ed assillare la propria vittima (invio di *e-mail* e di messaggi tramite *social network*, pubblicazione su *Facebook* o *You Tube* di video che ritraggono il minore in momenti imbarazzanti, *etc.*).

In tal caso, rientra nello spettro di **punibilità del fatto di atti persecutori** di cui all'art. 612 bis c.p., reato a forma libera per il quale occorre si realizzi uno degli eventi previsti dal disposto normativo, ossia

*“cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ... ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.*

Secondo e terzo comma dell'art. 612-bis c.p., prevedono un aumento di pena:

- *“se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*
- *“se è commesso a danno di un minore”.*

# Cyberbullismo

Articolo 4, comma 3

**Ogni istituto scolastico si dovrà provvedere ad “individuare fra i docenti**

**un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

*Per quanto riguarda i servizi territoriali essi, con l'ausilio delle associazioni e di altri enti, si occuperanno di promuovere degli specifici progetti personalizzati allo scopo di offrire sostegno ai minori vittime di cyberbullismo e di rieducare, mediante attività di utilità sociale o riparatori, chi invece venga reputato colpevole di aver commesso tali atti (art. 4, comma 6).*

In merito al **ruolo del dirigente scolastico** nell'articolo 5, comma 1, della legge

viene specificato che dovrà occuparsi di segnalare tempestivamente ai genitori la presenza degli episodi di cyberbullismo di cui è venuto a conoscenza.

Più in generale nell'articolo 4, la legge prevede che il Miur si occupi della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo fornendo la giusta formazione al personale scolastico, attribuendo un ruolo attivo agli studenti e affidando ai singoli istituti scolastici l'educazione all'uso consapevole del web.

Infine, l'articolo 7 della presente legge prevede il ricorso alla procedura dell'ammonimento ai minori ultraquattordicenni che commettono atti di diffamazione, ingiuria, minaccia e trattamento illecito di dati personali altrui nei confronti di un altro minorenne. Pertanto, sino a quando non viene proposta querela o denuncia, il questore sarà tenuto a convocare il minore accompagnato da almeno un genitore o da chi esercita la propria responsabilità sul ragazzo stesso e potrà provvedere ad ammonire l'autore di tali condotte. Gli effetti dell'ammonimento cessano poi una volta raggiunta la maggiore età (art. 7).

# Conseguenze fisiche e psicologiche per la vittima

Perdita della propria autostima

La vittima non crede nella propria capacità di saper gestire e controllare gli eventi. Propensa ad attribuire la causa di ciò che accade a fattori esterni, convinta di non poter agire al fine di modificare e migliorare la sua condizione

---

Tende a motivare le prepotenze subite come risultato della propria timidezza e debolezza.

---

Paura a frequentare con regolarità la scuola  
ridotto rendimento scolastico e un elevato assenteismo

---

Disturbi del sonno, incubi, mal di testa, mal di schiena,  
dolori addominali, calo di pressione, sfoghi cutanei,  
**disturbi gastrointestinali, disturbi alimentari come la bulimia nervosa**

---

Ansia , insicurezza, rabbia e tristezza  
disturbi depressivi, solitudine, nervosismo,  
problemi di salute mentale in età adulta  
Isolamento e incapacità di chiedere aiuto

---

Ha poca fiducia nei professori  
poiché crede che questi ultimi non siano in grado di difenderli

## Il confronto tra bullismo on-line e off-line

### Affinità

Nel cyberbullismo così come nel bullismo tradizionale

- l'atto aggressivo è volontario e ripetuto nel tempo
- vi è uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima (non per la forza fisica, ma per la conoscenza e competenze riguardo all'uso di Internet )

### Differenze

Annullata la dimensione spazio-temporale

La vittima di cyberbullismo è costantemente tormentata dalla violenza del suo aggressore

**Grazie alle nuove tecnologie il prevaricatore riesce a raggiungerla e ad aggredirla telematicamente generando alti livelli di ansia e preoccupazione.**

**Chi è vittima di cyberbullismo non trova pace, né riparo nemmeno a casa**

E' una vittima costantemente tormentata dalla violenza del suo aggressore

Il bullo attiva un processo di de-colpevolizzazione

**non avendo di fronte a sé le espressioni facciali, lo sguardo e i gesti della vittima.**

**Questo lo porta a minimizzare le proprie responsabilità**

l'anonimato con cui molto spesso il bullo agisce genera un senso di impotenza nella vittima

(Kowalski et al., 2007; Palagi, 2016; Slonje e Smith, 2008; Kowalski et al., 2007; Palagi, 2016; Slonje e Smith, 2008).

# Cyberbullismo

## *Altri ruoli nel bullismo on-line – Spettatori*

Facebook

consente di condividere propri pensieri, foto, video o immagini con un gran numero di persone spesso anche estranee

### Gli spettatori

sono le uniche persone al corrente di ciò che succede

che possono scegliere di

- offrire supporto alla vittima,
- schierarsi dalla parte dell'aggressore
- rimanere passivi (Bastiaensens et al., 2014).

Spesso i giovani, per aumentare la propria autostima

preferiscono sostenere gli aggressori, persone più forti agli occhi degli altri, piuttosto che la cybervittima considerata il soggetto più debole.

Ciò potrebbe comportare la diffusione dell'azione vessatoria  
tramite la condivisione online del post pubblicato dall'aggressore stesso

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta, 2011).



## “Silenzio in rete”

acquisisce una accezione POSITIVA all’interno del mondo virtuale

l’esatto contrario dell’interpretazione data al silenzio degli spettatori nel bullismo tradizionale che vengono in quel caso additati come complici dell’aggressore (Olenik-Shemesh et al., 2017).

Attivarsi in favore della cybervittima

può influenzare altri ragazzi  
a schierarsi anch’essi dalla parte della persona vittimizzata  
contribuendo così a ridurre e demolire la *fama del prevaricatore* .

La probabilità di intervenire è legata  
al tipo di rapporto che gli spettatori hanno  
con il resto dei loro ‘amici’ su Facebook.

Gli spettatori sono soliti intervenire  
a favore della vittima  
quando vedono i loro amici più stretti agire in difesa di quest’ultima.

”

# “Silenzio in rete”

Talvolta i ragazzi scelgono di non prendere le parti della vittima a causa del cosiddetto “effetto spettatore” causato dal fenomeno della diffusione di responsabilità

Le persone, trovandosi a far parte di un grande gruppo, scelgono di non intervenire poiché sentono di avere poca responsabilità in merito all'accaduto.

Viceversa, se fossero da sole ad osservare l'accaduto sarebbe più probabile un loro intervento perché il senso di responsabilità personale sarebbe maggiore.

Più persone sono presenti e meno è probabile che qualcuno prenda il coraggio di intervenire

(Garcia et al., 2002).

**Le ragazze** hanno una maggior propensione a soccorrere le vittime, **i ragazzi** quando scelgono di prendere una posizione, di solito scelgono di schierarsi dalla parte del cyberbullo

(Bastiaensens et al., 2014).

## Le conseguenze

Danni psicologici ed emotivi molto importanti  
possono indurre persino al suicidio insopportabile

Ansia, ansietà sociale, insicurezza , preoccupazione eccessivo stress,  
sintomi depressivi, improvvisa caduta nel rendimento scolastico,  
un allontanamento dalle amicizie più strette, solitudine,  
sintomi somatici, utilizzo di sostanze stupefacenti e alcol.

Le femmine provano più rabbia  
I maschi appaiono invece più imbarazzati ed intimoriti.

Le cybervittime rivendichino la frustrazione e la rabbia  
nei confronti del proprio cyberbullo con reazioni aggressive  
nella relazione *face-to-face* con quest'ultimo.

Preferiscono non dire a nessuno ciò che stanno subendo  
per timore del giudizio altrui, per vergogna o per imbarazzo  
scelgono di non parlarne perché temono di incorrere nel rischio di vedersi sottrarre  
smartphone o computer dei quale non saprebbero fare a meno.

(Hemphill e Heerde, 2014; Kowalski et al, 2014; Alavi et al., 2015; (Perren et al.);  
(Kowalski e Limber, 2007). .

## Percezione

**Evidente differenza di percezione**

**tra genitori, ragazzi ed insegnanti**

**Appare dunque estremamente importante ideare progetti finalizzati  
alla sensibilizzazione e alla prevenzione del fenomeno  
per garantire un intervento su più fronti e  
ridurre così l'incidenza del web sui DCA**

**Soltanto attraverso una presa di coscienza del fenomeno e  
delle sue devastanti conseguenze  
da parte dei giovani e dei loro adulti di riferimento  
si può auspicare una riduzione dell'incidenza del fenomeno.**

## Percezione

I ragazzi non sono a conoscenza di qual è l'età imputabile in merito ad azioni come ingiurie, minacce e diffamazioni che costituiscono un reato.

E'opportuno che gli studenti prendano coscienza di questo  
sia per sentirsi più tutelati

qualora diventassero vittime di bullismo elettronico  
sapendo di poter far ricorso all'autorità giudiziaria,

sia per essere consapevoli delle conseguenze  
che le aggressioni virtuali hanno dai 14 anni in poi.

I risultati emersi sono apparsi allarmanti  
poiché negli studenti l'età in cui si diventa perseguibili per legge  
è conosciuta solo dal 29,9% di questi  
(Buccoliero e Tirota, 2013).

# Tutela più incisiva

Il Legislatore  
avrebbe potuto introdurre  
ulteriori aggravamenti di pena  
per i casi di body shaming e bullismo elettronico  
per assicurare una tutela più incisiva e severa  
nelle ipotesi di reati commessi contro soggetti minorenni  
all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione.

Bisogna sviluppare una vera e propria cultura/coscienza di contrasto  
che ripudi ogni forma di prevaricazione fra minori.

Ciò che entra a far parte del mondo *online*  
raramente può essere rimosso e  
rischia di rovinare irreversibilmente  
la reputazione e la serenità individuale del minore.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**